

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1963, N. 29^{1 2}

Ordinamento dei Comuni^{3 4}

TITOLO I
Il Comune

CAPO I
Disposizioni generali

¹ Il Regolamento di esecuzione della presente legge è stato dapprima approvato con DPGR di data 12.2.1973 e successivamente revocato e riapprovato con nuovo DPGR 30.4.1975, n. 5 - pubblicato in BUR 6.4.1976, n. 14.

Il Regolamento è stato oggetto delle seguenti modifiche:

1. modifiche ed integrazioni al Capo III del Titolo IV con DPGR 2 ottobre 1980, n. 10/L - pubblicato in BUR 9.12.1980, n. 61 - suppl. ord. n. 1;

2. modifiche al Capo III del Titolo IV con DPGR 22.10.1981, n. 6/L - pubblicato in BUR 29.12.1981, n. 62 - suppl. ord. n. 1.

² Con riferimento alla numerazione dei commi della presente legge, si segnala che la medesima è il risultato dell'intervento nel tempo di più atti normativi, taluni corredati con la relativa numerazione dei commi, mentre altri sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione privi di detta numerazione.

³ In B.U. 29 ottobre 1963, n. 45.

⁴ Confluita nel DPGR 19 gennaio 1984, n. 6/L e successivamente nel DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige*, al quale si rimanda per la lettura del testo vigente.

Artt. 1 - 3⁵

[Art. 4⁶ (Emblema del Comune e distintivo del Sindaco)]

Il Comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

Su proposta del Comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale, per delega della Regione. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.

Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

Il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.

I distintivi dei Sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.]⁷

[Art. 4-bis⁸

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai Comuni che ne facciano domanda i titoli di “Città” o

⁵ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁸ Articolo introdotto dall'articolo unico della l.r. 28 agosto 1983, n. 10.

di “Borgata”, dopo che siano state verificate le condizioni di cui ai seguenti articoli 4 *ter* e 4 *quater*.

2. I Comuni della Regione che, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata”, conservano tale titolo.]]⁹

[Art. 4-*ter*¹⁰

1. Il titolo di “Città” può essere conferito ai Comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell’ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio con particolare riguardo all’assistenza e all’istruzione.]]¹¹

[Art. 4-*quater*¹²

1. Il titolo di “Borgata” può essere conferito ai Comuni con popolazione non inferiore ai duemila abitanti, dopo che sia stata verificata l’esistenza delle altre condizioni stabilite dal precedente articolo 4 *ter*.]]¹³

⁹ Articolo abrogato dall’art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Articolo introdotto dall’articolo unico della l.r. 28 agosto 1983, n. 10.

¹¹ Articolo abrogato dall’art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹² Articolo introdotto dall’articolo unico della l.r. 28 agosto 1983, n. 10.

¹³ Articolo abrogato dall’art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

[Art. 4-*quinq*ues¹⁴

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza il sindaco ad inoltrare alla Giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata” deve essere corredata da una relazione illustrativa dell’esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo.]¹⁵

CAPO II
Circoscrizioni comunali

[Art. 5 (Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni)

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia, con legge regionale.]¹⁶

[Art. 6¹⁷ (Costituzione di nuovi Comuni)

Le frazioni appartenenti ad uno o più Comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali

¹⁴ Articolo introdotto dall'articolo unico della l.r. 28 agosto 1983, n. 10.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁷ Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.]¹⁸

[Art. 7 (Distacco di frazioni)]

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

2-bis. Non si fa luogo al distacco di frazioni o parti di territori nei due anni successivi alla costituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione.¹⁹²⁰

¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁹ Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 24 maggio 2016, n. 3.

²⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

[Art. 8²¹ (Riunione di Comuni contermini)]

Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'articolo 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'articolo 8-bis non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.²²

I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale.

Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi Comuni fissato in 3.000 abitanti dall'art. 6 della presente legge.^{23]}²⁴

²¹ Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

²² Comma modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

²³ Il presente comma sostituisce i commi 3 e 4 introdotti dall'art. 6 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6, articolo quest'ultimo che ha modificato l'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 28.

[Art. 8-bis.²⁵ (Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare)]

1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'articolo 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.]²⁶

²⁴ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

²⁵ Articolo inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

²⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

[Art. 9²⁷ (Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del Comune)

I Comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla Giunta regionale, tramite la Giunta provinciale competente, è presentata dal Consiglio del Comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

I confini fra due o più Comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un Comune catastale, deve essere corredata dal progetto di delimitazione territoriale.

Da parte del Consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del Comune.]²⁸

[Art. 9-bis²⁹

In caso di controversie territoriali fra Comuni di una stessa Provincia o fra Comuni il cui territorio ricade in ambedue le Province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto

²⁷ Articolo così sostituito dall'art. 7 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

²⁹ Articolo introdotto dall'art. 1 della l.r. 30 agosto 1979, n. 4.

del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentiti i pareri dei Consigli comunali interessati e delle Giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6.]³⁰

[Art. 10³¹ (Parere del Consiglio comunale)]

I Consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9; essi si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale.]³²

[Art. 11 (Determinazione dei confini)]

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³¹ Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

³² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

conforme deliberazione della Giunta medesima, se i Comuni interessati appartengono alla stessa Provincia.

In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.]³³

[Art. 12 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari)

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale; provvede per delega la Giunta provinciale se i Comuni interessati appartengono alla medesima Provincia.]]³⁴

CAPO III
Organi istituzionali del Comune

Artt. 13 - 18³⁵

Art. 19³⁶

³³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³⁴ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³⁵ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³⁶ Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 7 maggio 1976, n. 4.

TITOLO II
L'Amministrazione comunale

CAPO I
Attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco

Artt. 20 - 29³⁷

CAPO II
Adunanze e deliberazioni degli organi del Comune

Artt. 30 - 32³⁸

[Art. 33³⁹ (Astensione dalle deliberazioni)⁴⁰

I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o della persona unita

³⁷ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³⁸ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³⁹ Articolo sostituito dall'art. 24 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

⁴⁰ Si segnala che il testo di detta rubrica è stato – limitatamente alla versione tedesca – sostituito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.⁴¹

1-bis. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1, sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.⁴²

1-ter. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del

⁴¹ Comma sostituito dall'art. 16, comma 8, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10, modificato dall'art. 7, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 febbraio 2018, n. 1.

⁴² Comma istituito dall'art. 16, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10, modificato dall'art. 7, commi 3 e 4, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 febbraio 2018, n. 1.

provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.⁴³

2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento.⁴⁴

⁴⁵

⁴⁶

⁴⁷⁴⁸

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 5, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴⁴ Comma dapprima sostituito dall'art. 7, comma 6, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁴⁵ Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴⁶ Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴⁷ Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. a), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 34⁴⁹

[Art. 35 (Funzioni di segretario)]

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

I Consigli e le Giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.]⁵⁰

Artt. 36 – 42⁵¹

**TITOLO III
Dei controlli**

Artt. 43 - 50⁵²

[Art. 51 (Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta)]

La Giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon

⁴⁹ Articolo implicitamente abrogato dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁵⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵¹ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁵² Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

La Giunta provinciale e il suo Presidente, il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco nonché gli organi di amministrazione dei Consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta provinciale o dal suo Presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

La Giunta provinciale promuove, in collaborazione con i consorzi dei comuni l'aggiornamento del personale degli enti locali.⁵³⁵⁴

Artt. 52 - 53⁵⁵

TITOLO IV

Patrimonio e finanza

CAPO I

Patrimonio

⁵³ Comma aggiunto dall'art. 19, comma 39, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successivamente modificato dall'art. 66, comma 1, lett. c) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁴ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵⁵ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

Artt. 54 - 55⁵⁶

CAPO II

Contratti

Artt. 56 - 63⁵⁷

[Art. 64 (Rogito di contratti)

⁵⁸

Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i Segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai Segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

A cura del segretario è tenuto in ogni Comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.]⁵⁹

CAPO III

Bilancio e conto consuntivo

⁵⁶ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁵⁷ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁵⁸ Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera b), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 65⁶⁰

Art. 66⁶¹

Art. 67⁶²

[Art. 68 (Oneri del Comune in materia di culto)

Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle Diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetti.⁶³

Art. 69⁶⁴

Art. 70⁶⁵

⁶⁰ Articolo implicitamente abrogato dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁶¹ Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 18 marzo 1980, n. 3.

⁶² Articolo già modificato dall'art. 6 della l.r. 30 agosto 1979, n. 4 ed abrogato dall'art. 19, dal comma 9, lettera j) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁶³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶⁴ Articolo già sostituito dall'art. 9 della l.r. 18 marzo 1980, n. 3 ed abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera i) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 71⁶⁶

Art. 72⁶⁷

Art. 73⁶⁸

Art. 74⁶⁹

Art. 75⁷⁰

Art. 76⁷¹

⁶⁵ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera k) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁶⁶ Articolo già modificato dall'art. 48 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6 ed abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera l) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁶⁷ Articolo già modificato dall'art. 49, commi 1 e 2, della l.r. 31 marzo 1971, n. 6 ed abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera m) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁶⁸ Articolo implicitamente abrogato dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁶⁹ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera n) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁷⁰ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera o) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁷¹ Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera p) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

TITOLO V

Frazioni e consorzi

CAPO I

Frazioni

[Art. 77 (Separazione patrimoniale)]

Ferma restando l'unità del Comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 6, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del Comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.]⁷²

[Art. 78 (Delegato del Sindaco)]

Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 77, risiede un delegato del Sindaco da lui nominato,

⁷² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

scelto tra gli Assessori della frazione o, in difetto, tra i Consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a Consigliere comunale.

Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.]]⁷³

[Art. 79 (Compiti del delegato del Sindaco)]

Il delegato del Sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del Sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al Consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.]]⁷⁴

[Art. 80 (Conflitto di interessi patrimoniali)]

Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del Consiglio e della Giunta.

Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del medesimo.]]⁷⁵

⁷³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁷⁴ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁷⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

CAPO II
Consorzi fra enti locali

Artt. 81- 85⁷⁶

Norme finali

Artt. 86 - 87⁷⁷

⁷⁶ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁷⁷ Articoli implicitamente abrogati dall'art. 63 comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
